



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 60 - 7 MARZO 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/23 del 29.01.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Piano di Corte" nel Comune di Canzano (TE). Autorizzazione Comunale n. 5349 del 08/10/2023 Esercente: Ditta IMIV S.a.s. Parere regionale di competenza ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i.

Determinazione n. DPC025/24 del 29.01.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Case Napolitano" nel Comune di Lanciano (CH) Ditta Esercente: Caporale Ernesto Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

Determinazione n. DPC025/25 del 29.01.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Case Napolitano" nel Comune di Lanciano (CH) Ditta Esercente: Caporale Ernesto Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

Determinazione n. DPC025/034 del 31.01.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. - Cava di ghiaia in Località "Cardito" del Comune di Loreto Aprutino (PE). Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl Svincolo Polizza

Determinazione n. DPC025/035 del 31.01.2025

L.R. n. 54/1983 s.m.i. - Cava in Località "Villa Grande" nel Comune di Ortona (CH) Ditta esercente: Ditta F.lli Centofanti S.n.c. Autorizzazione alla proroga e alla variante al progetto di ripristino

Determinazione n. DPC025/050 del 12.02.2025

Metanodotto "Nuovo Allacciamento Comune di Miglianico DN 100 (4") - DP 75 bar" in Comune di Miglianico (CH). Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI). Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

Determinazione n. DPC025/054 del 13.02.2025

A.U. n. 248 TECNO.ENERGY S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 5.510,08 kW alimentato dalla fonte rinnovabile solare da ubicarsi nel Comune di Gissi (CH), località Contrada Terzi - Foglio 4 particelle nr. 106- 109-113, Foglio 12 particelle nr. 11-12-13-19-20, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 288717777).

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Piano di Corte" nel Comune di Canzano (TE). Autorizzazione Comunale n. 5349 del 08/10/2023
Esercente: Ditta IMIV S.a.s.
Parere regionale di competenza ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- il D.Lgs 25 novembre 1996, "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute e dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento al Titolo II "Coltivazione di cave e torbiere";

VISTA l'istanza dalla Ditta IMIV S.a.s. con sede legale in Teramo (TE) Frazione Poggio San Vittorino P.IVA 00060110673, inoltrata in data 23/12/2024 ed acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 499802/24, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla variante per il ripristino ambientale della cava ubicata in Canzano (TE), Località "Piano di Corte", distinta in Catasto terreni al Foglio di mappa n. 16, Particelle nn. 34-35-36-43-44-54-55-85-87-88-90-91-93-101-102-103, autorizzata all'apertura con Provvedimento Comunale n. 5349 del 08/10/2023 in favore della medesima Ditta;

ACCERTATO che con nota prot. 452142/23 e 452152/23 del 07/11/2023, la Ditta ha fatto richiesta, per il tramite del SUAP competente, di "Autorizzazione di Carattere generale" ai sensi della DGR n.599 del 14/10/2019 in ottemperanza a quanto prescritto nell' art.1 comma 4 del verbale della Conferenza dei servizi del 20/07/2023 che forma parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione comunale in oggetto;

VERIFICATE:

- la dichiarazione allegata all' istanza e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta IMIV S.a.s., con la quale dichiara che i terreni avranno caratteristiche ascrivibili alle c.d. "terre e rocce da scavo" in conformità della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R.120/2017;

- la perizia allegata all'istanza, a firma del Tecnico incaricato, con cui vengono meglio descritte le caratteristiche delle anzidette "terre e rocce da scavo" e delle modalità di miscelazione con le altre terre già autorizzate in fase di apertura della cava;

PRESO ATTO della nota prot. RA/1510 del 12/01/2016 del Dirigente del Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale con la quale si stabilisce che "la sola attività di ripristino e/o la sua variazione, qualora non sia integrata con attività estrattiva o l'attività di ripristino stessa non si configuri come "discarica", non è soggetta a procedura di verifica";

VISTO il rapporto istruttorio redatto dall'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e registrato al n. progr. 320/25 del 14/01/2025, dal quale risulta che non si ravvisano motivi ostativi in merito alla richiesta di variante al recupero ambientale della Ditta IMIV S.a.s. per la cava di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la polizza fideiussoria n.2023/50/2080458 del 20/10/2023 di importo pari ad € 200.000,00 emessa dalla Reale Mutua Assicurazione Agenzia di Teramo, a favore del Comune di Canzano, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

RICHIAMATI:

- il comma 2, Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. inerente il "parere obbligatorio e vincolante" a cura dell'Autorità regionale competente [ora: Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio];
- il comma 1, lett. d) Art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., per il quale il provvedimento autorizzatorio alla coltivazione di cava, nello specifico alla variante al ripristino ambientale, risulta di competenza del Comune di Canzano (TE);

RITENUTO di poter concedere nel rispetto dei protocolli previsti, la variante al solo fine del completamento del piano di ripristino ambientale della cava in oggetto;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A.** di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i., parere favorevole alla variante per il ripristino ambientale della cava in località "Piano di Corte" nel Comune di Canzano (TE), distinta in Catasto terreni al Foglio di mappa n. 16, Particelle nn. 34-35-36-43-44-54-55-85-87-88-90-91-93-101-102-103, autorizzata all'apertura con Provvedimento Comunale n. 5349 del 08/10/2023 in favore della Ditta IMIV S.a.s. [in seguito: Ditta] P.IVA 00060110673 con sede legale in frazione Poggio San Vittorino (TE);
- B.** di demandare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10, comma 1, lett. d), della L.R. 54/1983 s.m.i., al Comune di Canzano (TE) il rilascio dell'autorizzazione alla variante al ripristino ambientale, la quale dovrà riportare, oltre gli estremi dell'aggiornamento della Convenzione di cui all'Art. 13-bis della medesima L.R. 54/1983 s.m.i., le seguenti condizioni:
1. per il ripristino ambientale della cava si autorizza l'utilizzo di *terre e rocce da scavo* secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, nel rispetto del D.P.R. 13/06/2017, n. 120;

2. la Ditta deve tenere presso il cantiere, a disposizione degli Organi di Vigilanza, un registro delle operazioni di conferimento, con fogli timbrati e numerati, nel quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale e sul sito di provenienza;
 3. al termine dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;
 4. il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo. A seguito di apposita relazione a cura dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, il competente Servizio regionale provvederà al rilascio del Parere obbligatorio e vincolante di cui all'Art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i., necessario affinché il Comune possa emanare il provvedimento conclusivo di chiusura della cava e contestuale svincolo della polizza fideiussoria. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.
 5. ogni ulteriore variazione in ordine alle caratteristiche del sito, dei materiali conferiti o della titolarità dell'attività dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
- C.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento:
- all'Amministrazione comunale di Canzano (TE);
 - all'ARTA Abruzzo, per le funzioni di cui all'Art. 27 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - alla Ditta richiedente;
- D.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- E.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

il Tecnico Istruttore
Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Giunta regionale

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Case Napolitano" nel Comune di Lanciano (CH)
Ditta Esercente: Caporale Ernesto
Conclusioni dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Regionale DI3/98 del 31/10/2003 la Ditta Caporale Ernesto P.IVA 00626240691 con sede legale in Atessa (CH) in via Piana La Fara n.4, è stata autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia nel Comune di Lanciano (CH), Località "Case Napolitano", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 61, Particelle nn. 14, 19, 20, 21/a, 50/b, 60 e 4007 e Foglio di mappa n. 62, Particelle nn. 19, 20, e 4002/a;

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori di coltivazione e ripristino della cava in oggetto, con contestuale richiesta di svincolo della polizza fideiussoria, trasmessa dalla Ditta esercente in data 30/08/2010 e acquisita al Protocollo regionale n. 11237/AE del 02/09/2010;

ACQUISITI, per quanto riguarda le verifiche ambientali:

- in data 29/04/2011, la relazione tecnica comprensiva di documentazione fotografica, redatta dal Tecnico professionista incaricato dalla Ditta, attestante il regolare raccordo della superficie finale di ripristino con le quote dei terreni circostanti che hanno permesso il riavvio delle procedure agrarie per la coltivazione a seminativo non riscontrando, tra l'altro, danni alle colture limitrofe;
- in data 02/05/2011, la Dichiarazione resa dal Direttore dei lavori ai sensi del DPR 445/2000, inerente la coerenza delle procedure di ripristino ambientale effettuato rispetto nel progetto approvato, utilizzando materiale in posto precedentemente accantonato;
- in data 02/11/2023, i certificati analitici RdP n.297-054/23 e n.297-055/23, attestanti, la conformità per i parametri investigati di cui alla Tab.4.1 del DPR 120/2017 del terreno impiegato ai fini del ripristino ai limiti CSC di legge individuati dalla Tab.1, Col.A (rif.to siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e Col.B (rif.to siti ad uso commerciale e industriale) di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

ACQUISITI, altresì:

- la dichiarazione trasmessa dal Comune di Lanciano alla Ditta istante (rif.to prot.n.0021296 del 29/04/2014) con cui lo stesso attesta di non avere più nulla a pretendere nei confronti della Ditta Caporale Ernesto, avendo quest'ultima versato l'intero canone relativo alla

Convenzione di cui all'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i., stipulata in data 11/10/2007 (rep.n.28404), rilasciando, pertanto, la liberatoria finalizzata ad ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria da parte dello scrivente Ufficio Regionale;

- la dichiarazione del proprietario dell'area di cava, acquisita agli atti regionali in data 13/01/2025, attestante l'accettazione del ripristino e l'effettiva riconduzione dei terreni di cava al loro stato originario di utilizzo;

PRESO ATTO della relazione istruttoria dell'Ufficio Risorse Estrattive registrata al 11962/24 del 02/12/2024, relativa alla richiesta di chiusura della cava e dello svincolo della polizza fideiussoria, contenente il rapporto di sopralluogo effettuato in data 27/10/2022, nel corso del quale, avendo accertato la coerenza morfologica dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale, la compatibilità dell'area di cava con quella prevista dal progetto, la corretta restituzione all'uso originario dei luoghi, non sono stati riscontrati motivi ostativi allo svincolo della cava;

RICHIAMATA la Polizza fideiussoria n. 9957 emessa in data 27/02/2004 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. di Torino, stipulata dalla Ditta istante a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare concluse le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di poter svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione e ripristino della cava sita in località "Case Napolitano" del Comune di Lanciano (CH), autorizzata con Determinazione Regionale DI3/98 del 31/10/2003 alla Ditta Caporale Ernesto P. IVA 00626240691 con sede legale in Atesa (CH) in via Piana La Fara n.4, identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 61, Particelle nn. 14, 19, 20, 21/a, 50/b, 60 e 4007 e Foglio n. 62, Particelle nn. 19, 20, e 4002/a, avendone acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale;
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Caporale Ernesto dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della suddetta cava, imposti con la polizza fideiussoria n. 9957 emessa in data 27/02/2004 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. di Torino;
- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché, al Comune di Lanciano (CH), al Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti e all'ARTA Abruzzo;

- E.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico istruttore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Case Napolitano" nel Comune di Lanciano (CH)
Ditta Esercente: Caporale Ernesto
Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Regionale DI3/82 del 17/10/2007 la Ditta Caporale Ernesto P.IVA 00626240691 con sede legale in Atesa (CH) in via Piana La Fara n.4, è stata autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia nel Comune di Lanciano (CH) in Località "Case Napolitano", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 62, Particelle nn. 21, 23, 24, 26, 4025, 4027;

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori di coltivazione e ripristino della cava in oggetto, con contestuale richiesta di svincolo della polizza fideiussoria, trasmessa dalla Ditta esercente in data 05/05/2014 e acquisita al Protocollo regionale n. RA/129068 del 13/05/2014;

ACQUISITI, per quanto riguarda le verifiche ambientali:

- in data 05/05/2014, la relazione tecnica comprensiva di documentazione fotografica, redatta dal Tecnico professionista incaricato dalla Ditta, attestante il regolare raccordo della superficie finale di ripristino con le quote dei terreni circostanti che hanno permesso il riavvio delle procedure agrarie per la coltivazione a seminativo non riscontrando, tra l'altro, danni alle colture limitrofe;
- in data 08/05/2013, i certificati analitici RdP n.1536/13, 1537/13 e 1538/13, attestanti, la conformità per i parametri investigati di cui alla Tab.4.1 del DPR 120/2017 del terreno impiegato ai fini del ripristino ai limiti CSC di legge individuati dalla Tab.1, Col.A (rif.to siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e Col.B (rif.to siti ad uso commerciale e industriale) di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- in data 05/05/2014, la Dichiarazione resa dal direttore dei lavori sensi del DPR 445/2000, con cui lo stesso dichiara che si è proceduto alla coltivazione ed al ripristino del solo lotto n. 1 rinunciando alla coltivazione del lotto n. 2 lasciato allo stato naturale e che le procedure di ripristino ambientale effettuate rispettano le indicazioni riportate nel progetto approvato e che il ripristino è stato effettuato con ritombamento totale è stato effettuato utilizzando materiale escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti;

ACQUISITI, altresì:

- la dichiarazione trasmessa dal Comune di Lanciano alla Ditta istante (rif.to prot.n.0021296 del 29/04/2014) con cui lo stesso attesta di non avere più nulla a pretendere nei confronti della Ditta Caporale Ernesto, avendo quest'ultima versato l'intero canone relativo alla Convenzione di cui all'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i., stipulata in data 11/10/2007 (rep.n.28404), rilasciando, pertanto, la liberatoria finalizzata ad ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria da parte dello scrivente Ufficio Regionale;
- la dichiarazione del proprietario dell'area di cava, acquisita agli atti regionali in data 13/01/2025, attestante l'accettazione del ripristino e l'effettiva riconduzione dei terreni di cava al loro stato originario di utilizzo;

PRESO ATTO della relazione istruttoria dell'Ufficio Risorse Estrattive registrata al prog. n. 11962/24 del 02/12/2024, relativa alla richiesta di chiusura della cava e dello svincolo della polizza fideiussoria, contenente il rapporto di sopralluogo effettuato in data 27/10/2022, nel corso del quale, avendo accertato la coerenza morfologica dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale, la compatibilità dell'area di cava con quella prevista dal progetto, la corretta restituzione all'uso originario dei luoghi, non sono stati riscontrati motivi ostativi allo svincolo della cava;

RICHIAMATA la Polizza fideiussoria n. 11279 emessa in data 02/04/2007 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. di Torino, stipulata dalla Ditta istante a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare concluse le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di poter svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione e ripristino della cava sita in località "Case Napolitano" del Comune di Lanciano (CH), autorizzata con Determinazione Regionale DI3/82 del 17/10/2007 alla Ditta Caporale Ernesto P.IVA 00626240691 con sede legale in Atessa (CH) in via Piana La Fara n.4, identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 62, Particelle nn. 21, 23, 24, 26, 4025, 4027, avendo acquisito la documentazione necessaria per verificare la regolarità del ripristino ambientale del Lotto 1 e accertato che il Lotto 2 non è stato oggetto di alcuna attività estrattiva;
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Caporale Ernesto dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della suddetta cava, imposti con la polizza fideiussoria n. 11279 emessa in data 02/04/2007 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. di Torino;

- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché, al Comune di Lanciano (CH) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti e all'ARTA Abruzzo;
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico istruttore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava di ghiaia in Località “Cardito” del Comune di Loreto Aprutino (PE).
Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl
Svincolo Polizza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/46 del 03/04/2003 è stata rilasciata alla Ditta Tavo Calcestruzzi S.a.s [ora: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl] con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) - P. IVA 00144130689, l’autorizzazione alla coltivazione della cava di cui all’oggetto, attualmente individuata in Catasto del Comune di Loreto Aprutino (PE) al Foglio 31 (ex 12), Particelle nn. 341 (ex 5), 342 (ex 5), 15, 396 (ex 2), 411 (ex 2), 340 (ex 12) e 409 (ex 12);

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DPC025/403 del 28/10/2024 è stata dichiarata la conclusione dell’attività estrattiva e ripristino ambientale;

RICHIAMATA la polizza fideiussoria n. 06400387834 emessa il 08/05/2004 dalla Società Assitalia Assicurazioni SpA, che a seguito dell’acquisizione da parte della Generali Italia spa è stata sostituita con la polizza n.766668796 della Generali Italia SpA emessa dall’ Agenzia (cod.IX2) di Montesilvano (PE) corso Umberto I, sempre a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale della suddetta area di cava con ente beneficiario la Regione Abruzzo;

VISTA la nota prot.17931 del 11/12/2024 con la quale il Comune di Loreto Aprutino ha comunicato di non essere l’Ente competente per lo svincolo della suddetta polizza fideiussoria, precisando che l’Ente beneficiario risultava essere la Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per procedere alla chiusura definitiva della cava in oggetto e lo svincolo della polizza vigente;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n.77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende riportato, richiamata, in particolare, la Determinazione Regionale n. DPC025/403 del 28/10/2024 con la è stata dichiarata la conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale e che qui s'intende integralmente riportata;

di svincolare la Ditta Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) - P. IVA 00144130689, dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della cava di cui alla sunnominata Determinazione Regionale n. DPC025/403 del 28/10/2024; obblighi imposti con la Polizza fideiussoria n. 06400387834 emessa il 08/05/2004 dalla Società Assitalia Assicurazioni Spa che a seguito dell'acquisizione di Assitalia da parte della Generali Italia SpA è stata sostituita con la polizza n.766668796 della Generali Italia SpA emessa dall'Agenzia (cod.IX2) di Montesilvano (PE) corso Umberto I;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);

di trasmettere il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché al Comune di Loreto Aprutino (PE) e al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;

di dare atto di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. n. 54/1983 s.m.i. – Cava in Località “Villa Grande” nel Comune di Ortona (CH)
Ditta esercente: Ditta F.Ili Centofanti S.n.c.
Autorizzazione alla proroga e alla variante al progetto di ripristino

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**RICHIAMATE:**

- la Legge Regionale 26/07/1983 n.54 e s.m.i. “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Abruzzo*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 14/06/2010, n. 479 avente ad oggetto “*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. art. 51, commi 1 e 5 “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate*”.

PREMESSO che con Determinazione DPC023/68 del 29/11/2017 la Ditta F.Ili Centofanti S.n.c., avente sede legale in Via San Pietro nel Comune di Ari (CH) – P.IVA 00301080693, è stata autorizzata alla variante morfologica del ripristino ambientale con validità fino al 01/12/2022, per la cava di ghiaia individuata dalle Particelle catastali nn.399, 400/p, 619 e 4034 del Foglio mappale n.28, precedentemente autorizzata con:

- Determinazione n.DI3/66 del 19/06/2003 per l’apertura della cava suddetta;
- Determinazione n.DI8/25 del 31/03/2011 per l’ampliamento della cava di ghiaia in esercizio;
- Determinazione n.DI8/49-09 del 02/10/2013 per la realizzazione del progetto di variante al ripristino ambientale mediante l’impiego, nei limiti consentiti di legge, dei rifiuti individuati dai codici CER 170504 e 170904 (rif.to art. 3.3 delle “Direttive Tecniche” allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 479 del 14/06/2010);

PRESO ATTO:

- a.** che in data 15/11/2022 la Ditta F.Ili Centofanti S.n.c. ha presentato l’istanza di proroga di anni 5 (cinque) della Determinazione Dirigenziale n. DPC023/68 del 29/11/2017, acquisita in pari data al protocollo regionale n.487231/22;
- b.** della nota trasmessa dalla Ditta istante in data 31/01/2024, acquisita agli atti regionali al prot. n. 04231/24 del 01/02/2024, con la quale è stato rappresentato che, “*non avendo provveduto al rinnovo dell’iscrizione al RIP, le attività di ripristino ambientale della cava procedono con i soli materiali previsti dal progetto approvato ad esclusione dei rifiuti individuati dalla DGR 479/2010*”;
- c.** della relazione redatta a firma del Tecnico incaricato dalla Ditta F.Ili Centofanti S.n.c., acquisita al protocollo regionale n.0187832/24 del 07/05/2024, con cui sono state riscontrate le richieste avanzate dallo scrivente Servizio a mezzo nota prot.n.0169335/24 del 23/04/2024 e nello specifico il Tecnico “*conferma il perseguimento della stessa geometria progettuale ma senza utilizzare i codici CER ed esclusivamente terre e rocce da scavo non rifiuto il tutto sempre in accordo con le procedure e i protocolli previsti*” ed è stato altresì comunicato il cronoprogramma dei lavori che, in particolare, prevede che “*negli anni 2024 (in corso) e il*

successivo 2025 e parte del 2026 si completi lo scavo del banco ghiaioso con progressione del risanamento a tergo e nella seconda parte del 2026 fino al Marzo 2027 il completamento del risanamento”;

RICHIAMATA la Polizza fideiussoria n. PT 0608561 sottoscritta dalla Ditta istante con la Compagnia “Atradius Credito S.A.”, con rappresentanza per l’Italia in Via Crescenzo n.12 - ROMA (Società iscritta all’albo imprese IVASS al n.I.00136) per un importo pari a Euro 130.000,00 a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

PRESO ATTO della relazione istruttoria del 09/07/2024 redatta dal tecnico istruttore del Servizio Risorse Estrattive del Territorio con cui si *“ritiene l’istanza accoglibile e esprime il proprio parere istruttorio favorevole per il rilascio dell’autorizzazione richiesta”;*

VERIFICATA l’iscrizione alla “White-List” della Prefettura di Chieti, avente validità fino al 28/11/2025, come da ultima verifica del 21/01/2025;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di autorizzare** la Ditta F.Ili Centofanti S.n.c., avente sede legale in Via San Pietro nel Comune di Ari (CH) – P.IVA 00301080693, alla proroga per anni 5 (cinque) a partire dal 01/12/2022, dell’attività di coltivazione nonché alla variante del ripristino della cava sita in Località “Villa Grande” del Comune di Ortona (CH), individuata in Catasto al Foglio 28, Particelle nn. 399, 400/p, 619 e 4034, nel rispetto del progetto presentato in data 15/11/2022 e relative integrazioni del 07/05/2024;
- B. di precisare che** restano ferme ed invariate tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali n. DPC023/68 del 29/11/2017, n. DI8/49-09 del 02/10/2013 e n. DI8/25 del 31/03/2011 non in contrasto con la presente Determinazione, nonché alle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. la Ditta deve attenersi ed essere in regola con tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
 2. il materiale destinato al recupero ambientale della cava sia costituito esclusivamente da materiale classificato non rifiuto, costituito da terreno vegetale (“Terre e rocce da scavo”) definito sottoprodotto ai sensi dell’art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e gestito in conformità ai requisiti del D.P.R. n.120/2017;
 3. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente Determinazione, la Ditta dovrà presentare al Servizio Regionale DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio, copia della domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art .272, comma 3, del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 599/2019 “*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*”;
 4. la Ditta verificherà, semestralmente e a proprie spese, il rispetto del cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino nei tempi stabiliti nella relazione tecnica acquisita agli atti regionali il 07/05/2024. Le date di verifica dovranno essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e le risultanze dovranno essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;
 5. al termine dell’attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all’Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato,

- sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;
6. il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo. A seguito di apposita relazione a cura dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, il competente Servizio regionale provvederà al rilascio del provvedimento conclusivo di chiusura della cava e contestuale svincolo della polizza fideiussoria. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
 7. ogni ulteriore variazione in ordine alle caratteristiche del sito, dei materiali conferiti o della titolarità dell'attività dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
- C. di trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta esercente, nonché, per quanto di competenza, al Comune di Ortona (CH), al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti e ad ARTA Abruzzo;
- D. di disporre**, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: *Metanodotto “Nuovo Allacciamento Comune di Miglianico DN 100 (4”) - DP 75 bar” in Comune di Miglianico (CH).*

Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI).

Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D.Lgs n.164/2000 s.m.i., - “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.”;
- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 – “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

PREMESSO che:

- la Società Snam Rete Gas S.p.A. [in seguito: Società proponente], codice fiscale e partita IVA 10238291008, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. e con sede legale in San Donato Milanese (MI), c.a.p. 20097 in Piazza Santa Barbara 7, ed uffici in Bari (BA), C.A.P. 70126, in Vico Capurso n. 3, con istanza prot. n. DI.SOR/LAV/PAV/prot. n. 1358/22, trasmessa il 07/12/2022 ed acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 0521445/22, ai sensi dell’art. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001, ha inoltrato al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, per il progetto denominato *Metanodotto “Nuovo Allacciamento Comune di Miglianico DN 100 (4”) - DP 75 bar” in Comune di Miglianico (CH)*;

- con PEC del 29/12/2022, acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 546802/22, il Proponente ha trasmesso, su richiesta dell'Ufficio Espropri regionale, la rimodulazione della documentazione di interesse per l'avvio del procedimento espropriativo (servitù) nei confronti degli intestatari catastali delle aree interessate dal metanodotto;
- il Proponente, che svolge attività di trasporto di gas naturale dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23.05.2000 n. 164, ha dichiarato che la realizzazione del nuovo allacciamento, opera di pubblica utilità ai sensi della L. 136/53, si rende necessaria per poter garantire l'ammodernamento/delocalizzazione della rete esistente nel rispetto delle norme in materia di sicurezza antincendio e prevede la sostituzione dell'attuale metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Miglianico".

PRESO ATTO che l'endoprocedimento espropriativo, avviato il 30/05/2023 e conclusosi in data 14/12/2023, si è svolto a cura del Servizio regionale DPE015 Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, secondo il seguente iter:

- con nota prot. n. 0231731/23 del 30/05/2023 del Servizio Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo nei confronti degli intestatari catastali delle aree interessate dall'opera;
- l'avviso di avvio del procedimento, Prot. RA n. 0239909/23 del 05/06/2023, è stato pubblicato in data 04/07/2023 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Centro - Edizione locale", all'Albo Pretorio del Comune di Miglianico (CH) dal giorno 04/07/2023 per 20 giorni consecutivi e sul sito informatico della Regione Abruzzo, al fine di garantire a tutti i soggetti interessati che risultano irreperibili o deceduti e in assenza del proprietario attuale, di effettuare osservazioni prima che venga approvato il progetto ed autorizzata l'opera;
- con nota prot. 0503936/23 del 14/12/2023, l'Ufficio Regionale Espropri ha trasmesso la "Relazione procedimento espropriativo", con cui ha comunicato che non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati dal progetto, ritenendo quindi concluso l'iter espropriativo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

RICHIAMATA la procedura di Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, indetta con nota Prot. n. 0145673/24 del 08/04/2024 svoltasi in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell'Art. 14 *bis* della richiamata L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che la suddetta Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 30/01/2025, come si evince dal relativo Verbale redatto in pari data dal Responsabile del procedimento e trasmesso, con Prot. n. 0035992/25 del 30/01/2025, unitamente a tutti i pareri e le prescrizioni pervenute, alle Amministrazioni e Soggetti coinvolti;

- del contenuto del richiamato Verbale del 30/01/2025 con cui il Responsabile del procedimento conclude positivamente la Conferenza di Servizi, accogliendo i pareri e le prescrizioni pervenute dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

RITENUTO di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi conclusasi con la trasmissione del Verbale del 30/01/2025 e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione e l'esercizio dell'opera *Metanodotto "Nuovo Allacciamento Comune di Miglianico DN 100 (4'') - DP 75 bar" in Comune di Miglianico (CH)*, conformemente al progetto presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. ed in ottemperanza ai pareri e prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, resi disponibili tramite **LINK** alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti e presso cui è reperibile anche il richiamato Verbale conclusivo del 30/01/2025;

ATTESO che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO, anche in riferimento al riordino delle funzioni amministrative delle Province, operata con L.R. 32/2015, che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi;

D E T E R M I N A

- A.** di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 30/01/2025, il cui contenuto qui s'intende integralmente trascritto;
- B.** di approvare il progetto definitivo del metanodotto denominato *Metanodotto "Nuovo Allacciamento Comune di Miglianico DN 100 (4'') - DP 75 bar" in Comune di Miglianico (CH)*., presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., secondo gli elaborati allegati all'istanza presentata dalla medesima Società proponente e nella piena osservanza di tutte le prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti che sono stati chiamati ad esprimersi sull'opera nell'ambito della Conferenza di Servizi e tenuto conto del Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 30/01/2025, documentazione resa disponibile tramite **LINK** alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti;
- C.** di dare atto che ai sensi dell'art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., l'esito positivo della Conferenza di Servizi, di cui il presente provvedimento costituisce l'atto conclusivo, implica l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;

- D.** di autorizzare, ai sensi dell'art 52 *quater*, comma 3, del DPR 327/2001 s.m.i., la Società Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente determinazione;
- E.** di dare atto che, ai sensi del medesimo art 52 *quater*, comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche di che trattasi e costituisce, ove necessario, variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- F.** di fissare i termini di inizio dei lavori di costruzione delle opere in progetto entro tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e di ultimazione entro i successivi cinque anni, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- G.** di fare obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater* comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- H.** di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- I.** di stabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- J.** di precisare che Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità, sia per quanto riguarda i diritti di terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati, sia per la risoluzione di eventuali interferenze tecniche puntuali che potranno sorgere in fase esecutiva delle opere previste in progetto;
- K.** di prendere atto che, per tutto quanto non espressamente menzionato in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche, si faccia riferimento al vigente testo del DPR 327/2001 s.m.i., nonché all'Art. 5 della L.R. n. 7/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità";
- L.** di fare obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;

- M.** di trasmettere, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento tramite PEC alla Società Proponente Snam Rete Gas S.p.A. ed al Comune di Miglianico (CH) per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- N.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Luca Di Marino

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 248

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 248 TECNO.ENERGY S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 5.510,08 kW alimentato dalla fonte rinnovabile solare da ubicarsi nel Comune di Gissi (CH), località Contrada Terzi - Foglio 4 particelle nr. 106-109-113, Foglio 12 particelle nr. 11-12-13-19-20, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 288717777).

Proponente: TECNO.ENERGY S.r.l.

P.IVA/C.F.: 02904150212

Sede legale: Via Julius Durst n. 6, Bressanone 39042

Sede impianto: Comune di Gissi (CH)

Tipologia impiantistica: Impianto agro-fotovoltaico del tipo ad inseguitori monoassiali con potenza elettrica pari a 5.510,08 kW alimentato dalla fonte rinnovabile solare da ubicarsi nel Comune di Gissi (CH), località Contrada Terzi - Foglio 4 particelle nr. 106-109-113, Foglio 12 particelle nr. 11-12-13-19-20, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 288717777).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con nota del 05/02/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 0045612/24 del 05/02/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con note del 08/02/2024 e 05/03/2024, acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nn. 0051661/24 del 08/02/2024 e 0097147/24 del 05/03/2024, a riscontro delle integrazioni e chiarimenti richiesti con note prot. nn. 0050705/24 del 07/02/2024 e 0092975/24 del 01/03/2024;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con note del 17/04/2024 e del 30/04/2024, acquisite agli atti con prot. nn. 0161141/24 del 17/04/2024 e 0177479/24 del 30/04/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni di area intervento impianto nel Comune di Gissi al foglio 4 - particelle nr. 106-109-113, e foglio 12 - particelle nr. 11-12-13-19-20 in forza di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie e servitù per trenta anni registrati in data 02/03/2022;
- di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- che l’impianto in oggetto non rientra tra gli impianti agro-voltaici autorizzabili tramite procedura semplificata ex D.Lgs. 28/2011 (art. 6, c. 9-bis), in quanto lo stesso non rispetta i requisiti previsti dalle Linee Guida Ministeriali datate Giugno 2022: “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici”. Nello specifico per l’impianto di cui all’oggetto è stata prevista



l'integrazione tra le apparecchiature elettriche e un piano colturale definito per il caso specifico. Si tratta quindi di una tipologia ibrida che contempla la produzione di energia elettrica e allo stesso tempo consente di ottenere una redditività agricola dal fondo senza però rispettare i requisiti per essere classificato agrivoltaico;

- che non vi è necessità di avviare il procedimento espropriativo (espropri/servitù su proprietà di terzi) ai sensi del DPR 327/2001”;

DATO ATTO che il proponente nell'ambito delle valutazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006 ha acquisito:

- giudizio CCR VIA n. 3670 del 26/05/2022 “favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale” per il progetto con una potenza pari 6.246,00 kW;
- giudizio CCR VIA n. 3999 del 31/08/2023 “presa d'atto che la modifica rientra nei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii” relativo alle modifiche progettuali per le quali la potenza dell'impianto è di 5.510,08 kWp;

RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0184697/24 del 06/05/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0005858/25 del 9/1/2025;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO altresì che la società SNAM, con nota DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM93890/Prot. n° 54 del 29/1/2025 (agli atti in pari data con prot. n. 0034016/25) ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni per la risoluzione delle interferenze rilevate unitamente al proponente, che il nulla osta è stato ulteriormente acquisito agli atti il 12/2/2025 con prot. n. 0055080/25, sottoscritto in data 6/2/2025 dal proponente per accettazione e che pertanto detto nulla osta deve essere incluso nel presente provvedimento di autorizzazione;

RITENUTO di dover includere nel presente provvedimento di autorizzazione la concessione del nulla osta e del suolo dell'ARAP con relative condizioni, trasmesso dalla medesima Agenzia al proponente e a questo Servizio con protocollo n. OSU/4808 del 5/6/2024, agli atti con prot. n. 023318/25 del 6/6/2024;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta



metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, all’art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto agro-fotovoltaico del tipo ad inseguitori monoassiali con potenza elettrica pari a 5.510,08 kW alimentato dalla fonte rinnovabile solare da ubicarsi nel Comune di Gissi (CH), località Contrada Terzi - Foglio 4 particelle nr. 106-109-113, Foglio 12 particelle nr. 11-12-13-19-20, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 288717777)”;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.



AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

TECNO.ENERGY S.r.l. avente sede legale in Via Julius Durst n. 6, Bressanone (BZ) 39042, Partita IVA / CF 02904150212, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DEL TIPO AD INSEGUITORI MONOASSIALI CON POTENZA ELETTRICA PARI A 5.510,08 kW ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILE SOLARE DA UBICARSI NEL COMUNE DI GISSI (CH), LOCALITÀ CONTRADA TERZI - FOGLIO 4 PARTICELLE NR. 106-109-113, FOGLIO 12 PARTICELLE NR. 11-12-13-19-20, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE (COD. RINTRACCIABILITÀ 288717777).

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comune di Gissi – Settore tecnico – Urbanistico, prot. 12957 del 18/12/2024, nulla osta ai fini idrogeologici L.R. 3/2014 (all. 01);
- ARAP Dipartimento Gestione del Territorio – Servizio Concessioni, Autorizzazioni ed Espropriazioni/Riacquisti prot. 0SU/4808 del 05/06/2024 (all. 02);
- SNAM Distretto Centro Orientale, Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM93890/Prot. n° 54 del 29/01/2025 (all. 03).

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.



Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Gissi;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentate del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2001, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.



Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it